Cass. civ., 01-06-1987, n. 4823.

A seguito della sentenza 30 novembre 1982, n. 204 della corte costituzionale, le garanzie procedimentali, previste dal 2º e 3º comma dell'art. 7 l. n. 300/70 (contestazione preventiva dell'addebito ed audizione e difesa del lavoratore incolpato), si applicano a qualsiasi licenziamento «ontologicamente» disciplinare, prescindendo, cioè, dalla sua espressa inclusione tra le sanzioni da parte della normativa legislativa, collettiva o validamente posta dal datore di lavoro, mentre l'applicabilità della garanzia, prevista dal 1º comma dello stesso art. 7 (pubblicità del c. d. codice disciplinare) è subordinata alla «predeterminazione», da parte di detta normativa, di specifiche ipotesi di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento

L'inosservanza delle garanzie procedimentali, previste dal 2º e 3º comma dell'art. 7 l. n. 300/70, nell'irrogazione di licenziamento disciplinare dà luogo alla condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, subìto dal lavoratore per il licenziamento, ed alle altre conseguenze previste dall'art. 18 l. n. 300/70.

in Foro it., 1987, I, 2031, n. DE LUCA; Giust. civ., 1987, I, 1378; Notiziario giurisprudenza lav., 1987, 181; Lavoro e prev. oggi, 1987, 1859; Orient. giur. lav., 1987, 710, n. MINZIONI; Mass. giur. lav., 1987, 204; Mass. giur. lav., 1987, 502 (m), n. PAPALEONI; Lavoro 80, 1987, 646, n. MAROTTA; Arch. civ., 1987, 1217, n. ALIBRANDI; Toscana lavoro giur., 1987, 430; Dir. lav., 1987, II, 236, n. AMOROSO; Riv. giur. lav., 1987, II, 219, n. MAZZIOTTI